



COMUNE DI DOLO

Città Metropolitana di Venezia
☒ C.A.P. 30031 - Via Cairoli, 39 - ☎ 041.5121911 fax 041.410665
P. IVA 00655760270 C.F. 82001910270

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 19/12/2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER
L'ANNO 2018**

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**

dott. Fabio Olivi

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO

Alberto Polo

Documento sottoscritto con firma digitale

Immediatamente eseguibile

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, previo avviso scritto n. 34158 del 13/12/2017.

Sul presente provvedimento risultano presenti:

		Pres.	Ass.
1	POLO ALBERTO	Sindaco	X
2	NALETTO GIANLUIGI	Consigliere	X
3	VAZZOLER CARLOTTA	Consigliere	X
4	COIN MARINA	Consigliere	X
5	COSTANTINI CLAUDIO	Consigliere	X
6	ZINGANO ANDREA	Consigliere	X
7	MASCHERA GIORGIA	Consigliere	X
8	MAZZUCCO PAOLA	Consigliere	X
9	IULIANO CHIARA	Consigliere	X
10	FRACASSO NICOLA	Consigliere	X
11	BONELLO ANTONIO	Consigliere	X
12	MASI MARCO	Consigliere	X
13	DI LUZIO ANTONIO	Consigliere	X
14	VESCOVI MARIO	Consigliere	X
15	PERUZZO VALENTINA	Consigliere	X
16	GOTTARDO MARIAMADDALENA	Consigliere	X
17	BALLIN ELISABETTA	Consigliere	X
TOTALE		<u>14</u>	<u>3</u>

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, dott. Fabio Olivi.

All'inizio dei lavori il dr. ALBERTO POLO nella sua qualità di IL SINDACO, assunta la Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta e ha chiamato all'ufficio di scrutatori i Signori: ZINGANO ANDREA, MASI MARCO, DI LUZIO ANTONIO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e della detrazione I.M.U. per l'anno 2018.

PREMESSO CHE:

- sulla base della normativa in materia vigente la Giunta Comunale ha predisposto il progetto di bilancio di previsione per l'anno 2018, progetto che tiene conto degli indirizzi inseriti nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/07/2017 con deliberazione n 38 aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 08/11/2017.
- l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, 147, istituisce, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 703, della L. 27/12/2013, 147 stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e s.m.i., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n 23 , come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013 e s.m.i.;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 14/03/2011, n 23 e s.m.i., richiamati dal citato art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e s.m.i, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del D.Lgs 14/03/2011, n 23;

VISTE le norme contenute nella L. 27/12/2013, n 147 e s.m.i. con particolare riferimento all'articolo 1, commi 707-728;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 27/12/2006, n 296 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n 201;

RILEVATO CHE:

- l'art 13 comma 2 del DL 6/12/2011, n 201 e s.m.i. stabilisce :
 - l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 - l'assimilazione ad abitazione principale di una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - la non applicazione dell'imposta alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo [28, comma 1](#), del [decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - la possibilità di equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'art 13 co 6 bis del DL 6/12/2011, n 201 inserito dall' art 1 comma 53 della L 28/12/2015, n 208 prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), l'imposta (IMU), determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.
- l'art 13 comma 3 del DL 6/12/2011, n 201 prevede che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per:
 - a0) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'[articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#);
 - a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'[articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#);
 - b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
- nella Risoluzione n. 1/DF/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono espone disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari;
- l'art 1 comma 708 della L 27/12/2013, n 147 stabilisce l'esclusione dall'imposta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l'art 13 comma 9 bis del DL 6/12/2011, n 201 prevede che dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del DL 6/12/2011, n 201 e s.m.i.;
- i soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n 201 e s.m.i. definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e definisce pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 2, lett c) del DL 6/12/2011, n 201, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base all'art 7.2 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, è assimilata all'abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente

in istituti, purché non locata mentre è stata abrogata tale facoltà per l'abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti di primo grado per effetto dell'art 1 comma 10 della L 28/12/2015, n 208;

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre; Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente (a norma dell'art 13 comma 13 bis del DL 201/2011);

RICHIAMATI i commi dal 6 al 9 bis dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n 201 e s.m.i. che stabiliscono i seguenti criteri per la determinazioni delle aliquote e detrazioni dell'IMU:

- il comma 6, consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 9, permette di ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo [93](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#).

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 27/12/2012, n 147, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n 201 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n.147;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19/05/2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/02/2017, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *“Comune nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *“il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”*;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di confermare, per l'anno 2018, le aliquote in vigore nell'anno 2017 come segue:

- Aliquota immobili cat C1 – A/10 – D: 9,6 per mille
- Aliquota abitazione principale: 4 per mille
- Aliquota ordinaria – altri immobili: 10,6 per mille
- Aliquota alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP: 4 per mille;

RITENUTO inoltre di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del DL 6/12/2011, n. 201 pari a euro 200,00 ;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e s.m.i, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e'*

tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato DL 6/12/2011, n. 201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art 49 del T.U. 267/2000;

SI PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare per il 2018 le aliquote e le detrazioni nella stessa misura applicata nell'anno 2017:
 - Aliquota immobili cat C1 – A/10 – D : **9,60 per mille**;
 - Aliquota abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9: **4,00 per mille**;
 - Aliquota ordinaria – altri immobili: **10,60 per mille**;
 - Aliquota alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP: **4,00 per mille**;
3. di prendere atto che rimane invariata, ai sensi dell'art 1, comma 380, lettera g, della L 228/2012, l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta al 9,6 per mille come nel 2017, di cui il 7,6 per mille è la quota riservata allo Stato, ai sensi dell'art 1, comma 380, lettera f, della L 228/2012 ed il 2,00 per mille è la quota di competenza comunale;
4. di stabilire l'applicazione della seguente detrazione sull'imposta dovuta:
 - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo [93](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);
5. di prendere atto che, per quanto disposto dal Regolamento per la disciplina dell'IMU, sono direttamente adibite ad abitazione principale :

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
6. di dare atto che per poter usufruire delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo;
 7. di dare atto che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art 13 DL 6/12/2011, n 201 (L. 27/12/2013, n.147 art 1 comma 707);
 8. Di dare atto che a decorrere dal 2014 non è più dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del DL 6/12/2011, n 201 (L. 27/12/2013, n.147, art. 1 comma 708);
 9. Di dare atto che non si applica l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni per i seguenti immobili:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo [28, comma 1](#), del [decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti altresì dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art 13 comma 9 bis del DL 6/12/2011, n 201 inserito dall'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102 conv. Legge 128/13);
 10. di dare atto che , in base all'art 13 comma 2 del D.L. 6/12/2011, 201 come modificato dal l'art 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dal 1/1/2015 sono assimilati all'abitazione principale, quindi esentati dall'imposta, gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;
 11. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n 201, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
 12. di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
 13. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti e nel

rispetto degli articoli 5 e 6 della Legge 27.7.2000, n. 212 “disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

14. di demandare agli uffici competenti l’adempimento degli obblighi di trasparenza discendenti dal D. lgs. n. 33/2013, disponendo la pubblicazione del presente Atto nella sezione “Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organi indirizzo politico” del sito web dell’Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio online;
15. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra descritta;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Preso atto dell’ampia discussione intervenuta come riportata nella delibera di Consiglio Comunale n. 71 di pari data della presente ad oggetto “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020 – approvazione”;

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 14 Consiglieri

Astenuti n. 1 (Cons. Vazzoler Carlotta)

Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 3 (Cons. Peruzzo Valentina, Vescovi Mario, Di Luzio Antonio)

DELIBERA

1. di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “Approvazione delle aliquote e della detrazione I.M.U. per l’anno 2018”, così come presentata.

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 14 Consiglieri

Astenuti n. 3 (Cons. Vazzoler Carlotta, Vescovi Mario, Di Luzio Antonio)

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 1 (Cons. Peruzzo Valentina)

DELIBERA

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.